

Condizioni Contrattuali – MBE SafeValue Art

PREMESSA

Le seguenti condizioni rappresentano un estratto delle condizioni contrattuali di Polizza.

Ovunque venga indicato un adempimento o “warranties” a carico del Contraente all'interno della Polizza ci si riferisce non solo a Sistema Italia 93 s.r.l., ma anche alle Società sottoscrittrici dei certificati di adesione nei diversi Paesi coinvolti in ambito UE, nonché a tutti i concessionari e/o affiliati (i.e. franchisees) che dovessero fare capo allestesse.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

• **MERCI ASSICURATE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE**

Formano oggetto della presente garanzia le movimentazioni delle merci oggetto del servizio “MBE – Fine Art” offerto dalla Contraente, come meglio descritto al relativo articolo indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, effettuate:

- per **MONDO INTERO**, come meglio precisato all’Art. denominato “Definizione della garanzia” delle Condizioni Particolari di Polizza.

• **MEZZI DI TRASPORTO**

Tutti i trasporti e le spedizioni rientranti nella presente Polizza potranno essere effettuati a mezzo di:

- autotreni, autoarticolati, autocarri e furgoni di proprietà della Contraente;
- autotreni, autoarticolati, autocarri e furgoni di Terzi;
- ferrovia o posta;
- aerei appartenenti a Società esercenti regolari linee aeree;
- navi, navi-traghetto, navi RO/RO;
- chiatte fluviali;

* * *

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

• **MASSIMALI DI GARANZIA**

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

- € 200.000,00 per ogni nave;
- € 200.000,00 per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;
- € 200.000,00 per ogni chiatte fluviale;
- € 200.000,00 per ogni giacenza tecnica in corso di transito;
- € 200.000,00 per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;
- € 200.000,00 per ogni aereo;
- € 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di Terzi;
- € 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di proprietà;



€ 15.000,00 per spese relative a "costi di smaltimento e/o distruzione".

Qualora in sede di liquidazione di un danno il "valore assicurabile" risultasse superiore ai suddetti limiti, il danno sarà risarcito nella proporzione in cui il limite degli Assicuratori sta al "valore assicurabile" intendendosi il reclamante Assicurato in proprio per la differenza.

Nel caso in cui la Contraente avesse la necessità di assicurare somme superiori ai limiti sopra indicati, la stessa dovrà darne comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio del viaggio ed ottenere la relativa autorizzazione scritta.

Eventuali eccedenze di massimale verranno garantite nella forma "A Valore Intero".

Relativamente ai trasporti terrestri, il cui importo sia pari o superiore ad € 25.000,00, la copertura Assicurativa s'intenderà operante a condizione che vengano poste in atto le misure di prevenzione indicate all'articolo denominato "WARRANTIES" delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

• **FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno così liquidati:

- con deduzione dello scoperto del **10%** dell'importo indennizzabile - con un minimo di **€1.000,00** - per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere, relativamente alle spedizioni di merce con valore superiore o uguale ad **€ 10.000,00**;
- con deduzione della franchigia fissa di **€ 1.000,00** per Sinistro per tutti gli altri avvenimenti, relativamente alle spedizioni di merce con valore superiore o uguale ad **€10.000,00**;
- con deduzione dello scoperto del **20%**, qualora non ricorressero le misure di prevenzione indicate all'Art. WARRANTIES di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- con deduzione dello scoperto del **20%**, dell'importo indennizzabile - con un minimo di **€1.000,00** durante la giacenza presso il singolo centro del franchisee, qualora l'impianto di allarme fosse inefficiente e/o non funzionante

* * *

CONDIZIONI GENERALI "MBE SAFEVALUE ART"

• **ART.01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La presente Assicurazione si intende prestata al fine di garantire l'attività della Contraente e dei suoi Franchisee (ovvero, gli Assicurati), la quale consiste:

- Nella ricezione, da parte dei singoli centri di raccolta dei Franchisee, della merce da assicurare priva di imballaggio, come consegnata dai Clienti;
- Nella predisposizione di apposito ed idoneo imballaggio, corrispondente alle caratteristiche della merce da assicurare, eseguito in modo professionale dall'Assicurato;
- Nella spedizione della merce imballata di proprietà del singolo Cliente dell'Assicurato.

La garanzia si intende operante dal momento della presa in consegna delle merci assicurate presso il singolo centro del Franchisee, prosegue durante la giacenza presso quest'ultimo (per un massimo di **48 ore** dal momento della consegna) ai sensi dell'Art. "Giacenza Presso i Centri



dei Franchisee” di cui alle Condizioni Particolari, e continua durante l’ordinario corso di transito di suddette merci fino alla consegna presso il destinatario finale.

Con esclusivo riferimento ai Clienti “Business”, si conviene che la garanzia operi anche nel caso in cui l’imballaggio sia effettuato da quest’ultimi e non dall’Assicurata, qualora lo stesso sia realizzato in modo professionale; per la suddetta categoria di Clienti, la copertura si intende estesa anche all’eventuale tragitto intercorrente tra la presa in consegna della merce presso la sede del Cliente ed il centro del Franchisee.

• **ART.02 RISCHI ASSICURATI**

Sono a carico degli Assicuratori i danni e le perdite materiali e diretti, che le merci assicurate subiscano entro i termini di validità del presente contratto, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo Articolo.

Sono inoltre compresi in garanzia (ove applicabili) i rischi guerra (soggetto a Waterborne/Airborne Agreement) come da Institute War Clauses (Cargo) ed 1-1-2009 e Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1-1-2009 ed i rischi scioperi come da Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1-1-2009 e Intitute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1-1-2009.

• **ART.03 ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente; qualora il Contraente non sia persona fisica, ha rilievo il dolo e/o la colpa grave dei suoi legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali e dei suoi dipendenti;
- b) furto con destrezza;
- c) vizio proprio, qualità insite, deterioramento e lesioni preesistenti delle merci assicurate; screpolature preesistenti e conseguenti cadute di colore;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, qualora non effettuati dalla Contraente e salvo quanto previsto dall’Art. “Imballo Accettato”;
- e) influenza di temperatura, umidità ed in genere di clima se non conseguenti a guasto e/o arresto dell’impianto di climatizzazione;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini.

• **ART.04 MERCI ASSICURATE**

Formano oggetto della presente garanzia i trasporti e spedizioni di merci “Fine Art” inerenti all’attività della Contraente come sopra descritta, aventi valore pari o superiore ad **€ 1.000,00**, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Beni provenienti da Case d’asta;
- b) Oggetti realizzati in materiale prezioso;
- c) Oggetti aventi valore artistico;
- d) Oggetti d’antiquariato (incluse monete e banconote);
- e) Oggetti da collezionismo (incluse monete e banconote).



• **ART.05 MERCI ESCLUSE**

Sono espressamente escluse dall'Assicurazione le seguenti merci:

- carte valori, monete (salvo quanto previsto all'articolo precedente),
- documenti,
- merci aventi valore di affezione,
- merci di proprietà dei dipendenti della Contraente*,
- masserizie ed effetti d'uso,
- esplosivi,
- animali vivi,
- merci danneggiate e/o avariate nonché - salvo patto contrario - merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata,
- telefoni cellulari e tablets.

* A parziale modifica di quanto indicato sopra, viene convenuto che, per quanto concerne merci di proprietà dei dipendenti della Contraente e degli altri soggetti a favore dei quali è operante la garanzia, le stesse si intenderanno assicurabili qualora vengano rispettate le medesime condizioni (formali ed operative) previste per le merci di proprietà di terzi.

• **ART.06 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'**

Durante il trasporto la garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- che il trasporto terrestre per **valori assicurati inferiori a € 25.000,00** venga affidato **esclusivamente** ai seguenti corrieri: **UPS, DHL, FedEx**.
- che nei trasporti a mezzo autocarro siano utilizzati veicoli furgonati adeguatamente attrezzati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
- che durante le traversate marittime con navi traghetto RO-RO le merci rimangano a bordo degli autocarri;
- che nei trasporti marittimi le merci siano poste in container ovvero siano caricate sottocoperta;
- che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorveglianti anche durante le soste;
- che nei trasporti a mezzo aereo, all'atto della compilazione del documento di trasporto, siano riportate le indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di merce trasportata e delle particolarità della stessa;
- che durante le giacenze di transito, nelle quali le merci rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi con impianto antintrusione attivato ovvero sorvegliate ininterrottamente.

• **ART.07 VALIDITA' TERRITORIALE**

La garanzia Assicurativa si intende operante entro i limiti temporali previsti nella "Scheda Riepilogativa".

Si precisa tuttavia che – relativamente ai soli rischi " Guerra e scioperi" di cui alle Institute War Clauses e Institute Strikes Clauses– per eventuali spedizioni da/per Paesi con rischio classificato "3.2 o superiore" come rilevabile dal sito internet <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html>; la relativa copertura potrà essere richiesta di volta in volta prima dell'inizio del viaggio a tassi e condizioni da concordarsi.



Nel caso in cui non fosse rispettata la condizione di cui sopra, la spedizione s'intenderà comunque coperta alle condizioni di Polizza ma con l'esclusione dei danni derivanti dai rischi guerra e scioperi.

- **ART.08 PAESI ESCLUSI**

Sono comunque esclusi i trasporti e/o spedizioni di merci destinate e/o provenienti nei/dai seguenti Paesi e territori:

Afghanistan - Corea del Nord - Cuba - Iran - Iraq - Liberia - Myanmar - Siria - Sudan - Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano – Crimea

Infine, sono espressamente escluse dalla presente garanzia le spedizioni in Paesi aventi disposizioni di Legge che impongono la copertura Assicurativa con Compagnie di Assicurazioni locali nonché soggetti alla clausola "Sanction Limitation and Exclusion Clause – 11.08.2010".

- **ART.09 VALORE ASSICURABILE**

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsti in Polizza.

- **ART.10 CLAUSOLA TRAGHETTI**

- *omissis* -

- **ART.11 MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO**

Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati alla merce Assicurata in seguito a mancata effettuazione del viaggio stabilito da impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive, ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o Popoli.

- **ART.12 AVARIA COMUNE**

I contributi provvisori di Avaria Comune verranno rimborsati dagli Assicuratori in proporzione ed entro i limiti della somma Assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Contraente dal contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla Legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente Polizza.

Qualora la somma Assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico dell'Assicuratore risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di Polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

- **ART.13 PAGAMENTO DEL PREMIO**

- *omissis* -



- **ART.14 ELEVAZIONE DEL PERIODO DI MORA**

- *omissis* -

- **ART.15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più Assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applicherà l'articolo 1910 del Codice Civile.

- **ART.16 RIVALSA**

L'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle Leggi e/o Convenzioni Nazionali ed Internazionali applicabili, impegnandosi la Contraente, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei Terzi responsabili.

- **ART.17 ABBANDONO**

L'Assicurato, limitatamente a Sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dagli Artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.

- **ART.18 LIMITE DELL'INDENNIZZO**

La somma Assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore oltre i compensi dei suoi commissari di avaria o periti (che sono rimborsabili ogni qualvolta il danno sia a carico dell'Assicuratore).

Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico dell'Assicuratore saranno da questi rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria generale, in proporzione alla somma Assicurata e anche in eccedenza alla stessa.

Rientrano nella suddetta casistica, previo accordo con gli Assicuratori, anche le spese di rispedizione delle merci in seguito a Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza.

- **ART.19 RIMBORSO NOLI AEREI**

In caso di perdita o danni ai beni Assicurati coperti dalla presente Polizza, resta inteso che gli Assicuratori rimborseranno i costi addizionali dei noli aerei sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione dell'oggetto Assicurato e/o di parti di ricambio anche se in origine i beni Assicurati non erano stati spediti per via aerea.

Quanto sopra si applicherà anche in caso di avaria generale nel caso debbano essere rispettati tempi di consegna predefiniti.

Il limite di risarcimento relativo a questa clausola non potrà eccedere l'importo di € 15.000,00, per Sinistro e/o serie di Sinistri derivante da uno stesso avvenimento.

- **ART.20 COMUNICAZIONI ALL'ASSICURATORE**

- *Omissis* -

- **ART.21 DURATA DEL CONTRATTO / TACITO RINNOVO**

– *Omissis* –

- **ART.22 DISDETTA DEL CONTRATTO**

– *Omissis* –

- **ART.23 DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI**

Gli Assicuratori si riservano il diritto di disdire, mediante comunicazione scritta con data certa, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi, in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni, ad eccezione dei soli rischi scioperi per le spedizioni da/per gli Stati Uniti d'America per le quali il preavviso viene ridotto a 48 ore.

Tuttavia, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: REGNO UNITO, STATI UNITI D'AMERICA, FRANCIA, CSI (ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), REPUBBLICA POPOLARE CINESE. Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere del predetto termine, non saranno più coperte di Assicurazione per i rischi di guerra, mine, scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati prima dei predetti termini la copertura resterà comunque in vigore fino al momento di estinzione dei rischi stessi a termini di Polizza.

- **ART.24 ISPEZIONI DELLA COMPAGNIA**

Si conviene che gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura Assicurativa.

- **ART.25 DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non riferito nella presente Polizza, le Parti Contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e Leggi complementari della Repubblica Italiana.

- **ART.26 FORO COMPETENTE**

Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 28 C.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

- **ART.27 SPESE DI INOLTRO A DESTINO**

Gli Assicuratori rimborseranno le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci Assicurate nel caso in cui, a seguito di un Sinistro rientrante nella garanzia di Polizza, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.



* * *

CONDIZIONI PARTICOLARI "MBE SAFEVALUE ART"

• ART.28 DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia Assicurativa s'intende prestata per l'attività svolta dalla Contraente e dai suoi Franchisee, come indicata all'Articolo "Oggetto dell'Assicurazione" ed opera:

- per **MONDO INTERO**, relativamente alle spedizioni di merci di proprietà di Terzi affidate alla Contraente, ai fini dell'espletamento della propria attività come sopra descritta.

• ART.29 CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia Assicurativa viene prestata in base alle Condizioni Generali di Polizza integrate dalle seguenti clausole:

TERRESTRE

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (limitatamente alle spedizioni a mezzo navi-traghetto).

AEREO

- Institute Cargo Clauses (AIR) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (AIR CARGO) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (AIR CARGO) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

MARITTIMO

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

Formano parte integrante della presente Polizza le allegate clausole:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause Ed. 10.11.2003.
- Cargo ISM Endorsement
- Termination of Transit Clause (TERRORISM)
- Sanction Limitation and Exclusion Clause" ed. 11.8.2010

Paesi che adottano misure restrittive

Con riferimento a quanto indicato all'Art. 04) delle Condizioni Generali di Polizza – PAESI ESCLUSI - si precisa che eventuali spedizioni destinate in paesi aventi disposizioni di legge che impongono la copertura Assicurativa con Compagnie di Assicurazione locali potranno essere oggetto della presente copertura esclusivamente sino al porto o aeroporto di destinazione, su base "NRAD - No Risk After Discharge", ovvero sino al momento del passaggio della frontiera,



purché - in caso di danno risarcibile - l'indennizzo sia effettuato a favore della Contraente di Polizza o comunque un soggetto non avente sede in tale paese.

In tal caso, la Contraente si impegna a fornire agli Assicuratori la seguente documentazione:

- dichiarazione del ricevitore degli eventuali diritti al risarcimento a favore della Contraente;
- copia della nota di credito della Contraente al ricevitore ovvero copia della documentazione attestante il reintegro della merce perduta a danneggiata.

Nei casi di cui sopra non potrà essere emesso alcun certificato attestante la copertura Assicurativa prestata.

- **ART.30 CLAUSOLA MERCI RESE**

La garanzia Assicurativa viene estesa a coprire le eventuali "merci rese" purché riposte negli imballi originali e/o imballi equivalenti. Si precisa che per merci rese si devono intendere esclusivamente quelle spedizioni (Assicurate con il presente contratto) che giunte regolarmente a destino vengono respinte e/o restituite a qualsiasi titolo al mittente.

- **ART.31 CLAUSOLA MERCI USATE**

Relativamente alle spedizioni di merci usate, devono intendersi esclusi dalla garanzia Assicurativa prestata dalla presente Polizza eventuali danni conseguenti a ruggine, ossidazione, graffiature, scheggiature, sverniciature, ammaccature e danni preesistenti in genere.

- **ART.32 OPERAZIONI "CARICO E SCARICO"**

Le operazioni di carico e scarico sul/dal mezzo di trasporto s'intendono Assicurate a condizione che le stesse vengano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci per essere deposte sul mezzo di trasporto, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

- **ART.33 REGOLAMENTAZIONE RISCHIO FURTO PER LE SPEDIZIONI EFFETTUATE CON AUTOMEZZI (escluse le autovetture) DI PROPRIETÀ' E/O IN GESTIONE DELLA CONTRAENTE (inclusi quelli di proprietà di "padroncini" che operano in esclusiva per la Contraente)**

(APPLICABILE SE DETTE SPEDIZIONI SONO PREVISTE NELLA COPERTURA DI POLIZZA)

- **FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

L'Assicuratore risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio – durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista – a condizione che:

- a) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000),

Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.

Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.

Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto nella scheda denominata "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti", non verrà applicato;

oppure

- b) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo;

oppure

- c) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Oltre a quanto precede è fatto obbligo che vengano chiusi tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione dello scoperto indicato nella scheda denominata "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

- **FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

L'Assicuratore risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi.

È condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.

Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura.

- **ART.34 WARRANTIES**

Relativamente ai trasporti terrestri, il cui importo sia pari o superiore a € 25.000,00 la copertura si intenderà operante sempreché:

- sugli autocarri adibiti al trasporto sia correttamente installato e messo in funzione – durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo – un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza:



oppure:

- il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti.

In ogni caso, è condizione essenziale per l'operatività della Garanzia che tutti i trasporti vengano affidati a corrieri, trasportatori, vettori e/o spedizionieri specializzati e dotati degli adeguati sistemi di protezione in relazione alla tipologia di merce assicurata.

In caso di assenza delle suddette misure di prevenzione, la garanzia si intenderà comunque operante ma, in tale evenienza, il risarcimento di eventuali danni verrà effettuato previa deduzione dello scoperto indicato nella scheda "Limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti".

• **ART.35 GIACENZA PRESSO I CENTRI DEI FRANCHISEE**

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare le perdite materiali e dirette occorse alle merci assicurate a seguito di **qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso** a condizione che le merci assicurate si trovino esclusivamente all'intero dei centri dei Franchisee.

I rischi di **FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE** si intendono garantiti nei seguenti termini:

I) Furto delle cose assicurate

Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate è condizione essenziale che:

- A) gli enti oggetto della garanzia siano riposti in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
- B) che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
 - 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

II) Rapina anche iniziata dall'esterno / Estorsione

L'assicurazione è estesa:

- C) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali di proprietà della Contraente e/o delle Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o dei franchisees che si riferiscono alle stesse, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- D) al caso di cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Esclusioni:

- danni indiretti in genere ed in particolare quelli derivanti da perdita d'uso e/o di profitti, ritardi e perdite di mercato;
- differenze di inventario o comunque mancanze od ammanchi non attribuibili ad uno specifico evento dannoso;
- furto perpetrato con destrezza
- giacenza delle merci all'aperto
- processi di lavorazione in genere
- vizio proprio e/o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale, mancata o insufficiente refrigerazione o climatizzazione;
- atti od omissione commessi dalla Contraente o dall'Assicurata sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora la Contraente o l'Assicurata non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- inidoneità dei magazzini allo stoccaggio dei beni assicurati;
- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per motivi politici;
- eventi atmosferici:
- inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto

• **ART.36 CLAUSOLA IMPIANTO DI ALLARME**

La Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che tutte le aperture dei locali contenenti le cose assicurate sono protette da impianto di allarme in perfetto stato di efficienza.

La Contraente si obbliga a mettere in funzione l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali non ci sia attività lavorativa. Qualora l'impianto suddetto fosse inefficiente e/o non funzionante, in caso di sinistro gli Assicuratori applicheranno lo scoperto indicato nella scheda di polizza denominata "Franchigie e scoperti".

• **ART.37 VALORE ASSICURABILE**

Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della determinazione del premio e della liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile si intende quello indicato dal Cliente nel questionario compilato precedentemente alla spedizione. Tale valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli Assicuratori. Si conviene di **ricomprendere nel valore assicurabile anche i costi sostenuti dal Cliente per l'imballaggio e per la spedizione della merce assicurata**, dei quali dovrà essere data evidenza ai fini della liquidazione del danno.

Per quanto concerne i **beni acquistati da Case d'Aste, il valore assicurabile deve intendersi comprensivo delle commissioni applicate da quest'ultime. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 25% del valore del bene venduto**, e deve risultare da documentazione certa che indichi separatamente il valore di vendita e le commissioni applicate. Resta comunque inteso che il valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli Assicuratori.

- **ART.38 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore assicurabile delle merci prima del sinistro e quello delle stesse nella condizione in cui si trovano dopo il sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso degli Assicuratori, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno parziale alla merce assicurata, gli Assicuratori rispondono delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento per la perdita di valore subito nella misura massima del **50%** del valore assicurato.

In caso di danno che colpisca un singolo oggetto che faccia parte di un'unica "opera" o di una "serie" o di una "collezione", gli Assicuratori (ovvero Chubb European Group SE) indennizzano il solo valore dell'oggetto danneggiato o il danno parziale dello stesso in conformità al comma che precede; è pertanto escluso dal risarcimento il deprezzamento che detta "opera", "serie", "collezione" abbia subito nel suo insieme per effetto del danno al singolo oggetto.

- **ART.39 CLASSIFICAZIONE ED ETA' DELLE NAVI**

– *Omissis* –

- **ART.40 SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE**

Limitatamente ai trasporti eseguiti a mezzo autocarri di proprietà e/o gestione diretta della Spettabile Contraente, gli Assicuratori rimborseranno le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale delle merci irrecuperabili, danneggiate a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Polizza.

Tali spese verranno rimborsate sino a concorrenza dell'importo di € 10.000,00 e ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

- **ART.41 IMBALLO ACCETTATO**

Premesso che l'imballaggio delle merci Assicurate con la presente Polizza viene predisposto con la dovuta cura e diligenza sia in relazione alla tipologia delle merci spedite, che del mezzo di trasporto impiegato e relativa destinazione, si precisa che l'imballaggio stesso così come predisposto dalla Contraente per l'effettuazione delle spedizioni, si intende accettato dagli Assicuratori purché rispondente agli standard e consuetudini di mercato in relazione a quanto sopra indicato.



- **ART.42 BUONA FEDE**

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione o ritardata comunicazione non intenzionale o involontaria della stessa o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno la validità della presente copertura Assicurativa. Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

- **ART.43 NOTIFICA DEI RISCHI**

La Contraente e/o le Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o i franchisees che si riferiscono alle stesse, sono tenuti a fornire in forma digitale via e-mail all'Agenzia "Agierre S.r.l." la "Scheda di Rischio" (di cui al relativo Allegato) debitamente compilata in ogni sua parte e relativa ad ogni singola spedizione di merce rientrante nella presente garanzia.

I franchisees hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione degli Assicuratori una copia della suddetta documentazione.

L'agenzia suddetta notificherà mensilmente le spedizioni effettuate dagli Assicurati a mezzo di appositi riepiloghi forniti dagli stessi.

- **ART.44 TASSI DI PREMIO**

– *Omissis* –

- **ART.45 DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

– *Omissis*

© 2020 Mail Boxes Etc. | La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di questo file è esclusiva del Franchisor e MBE. Mail Boxes Etc. e MBE SafeValue sono marchi registrati e utilizzati per concessione di MBE Worldwide S.p.A. (tutti i diritti sono riservati). Qualsiasi riproduzione o distribuzione non è autorizzata.

Il servizio MBE SafeValue Art è soggetto a termini e restrizioni e si fonda sulle Condizioni Generali e Particolari della Polizza stipulata tra il Franchisor e Chubb European Group SE.